

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA
(approvato dal C.d.A. il 24/11/20 e dal S.A. il 15/12/20)

Capo I - Premesse

Art. 1. – Definizioni

- [1] Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) **docenza**: ogni attività didattica caratterizzata da un margine di responsabilità e autonomia all'interno dei corsi di studio attivati nell'Ateneo;
 - b) **attività didattica curricolare**: le attività formative previste nell'ordinamento didattico di un corso di studio e disciplinate nel relativo regolamento didattico, che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), concorrenti al raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del conseguimento del titolo. L'attività didattica curricolare può essere svolta tramite lezioni, seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini, stage o altro;
 - c) **attività didattica integrativa**: attività di supporto – ad integrazione e approfondimento delle attività didattiche curricolari – che non dà luogo all'acquisizione di CFU, ivi incluse le attività di recupero, propedeutiche e complementari alle ore di didattica curricolare, anche coordinate dal titolare dell'attività formativa;
 - d) **incarico**: l'attribuzione di una docenza o per supplenza o per contratto di diritto privato, secondo quanto disposto dall'art. 3;
 - e) **Dipartimento**: ogni Dipartimento dell'Ateneo presente nelle macroaree di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e filosofia, Scienze e, per la macroarea di Medicina e chirurgia, la Facoltà.

Art. 2 - Ambito di applicazione e finalità

- [1] Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per far fronte alle esigenze didattiche dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito Ateneo) rispetto ad attività che non rientrino nel normale carico didattico dei docenti, mediante il conferimento, nel rispetto del Codice etico, di incarichi di docenza gratuiti o retribuiti in tutti i corsi attivati nell'Ateneo – corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento e di formazione – con la sola eccezione delle docenze impartite all'interno dei corsi di dottorato di ricerca.
- [2] Gli incarichi predetti possono essere conferiti anche sulla base di specifiche convenzioni con altri Atenei, Corpi Militari ed enti e istituzioni di ricerca.

Capo II - Forme e condizioni per il conferimento degli incarichi

Art. 3 - Modalità di conferimento degli incarichi

- [1] Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto della programmazione didattica deliberata da ciascun Dipartimento, a titolo gratuito o retribuito nei limiti degli stanziamenti annualmente allocati in bilancio mediante supplenza o contratto di diritto privato.
- [2] L'incarico per supplenza può essere conferito al seguente personale in servizio presso questo Ateneo o altra università: professori di ruolo di I e II fascia; ricercatori di ruolo e a tempo determinato; assistenti del ruolo ad esaurimento; lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla L. 21 giugno 1995 n. 236.
- [3] Il contratto di diritto privato può essere stipulato dal Rettore con soggetti non appartenenti al personale docente delle università, e in particolare con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
- Il contratto può inoltre essere stipulato, in relazione a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Ai fini dell'attribuzione del contratto costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore

di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, di titoli equivalenti conseguiti all'estero e la qualifica di Professore Emerito, Onorario e di Docens Turris Virgatae.

Art. 4 - Limiti e incompatibilità per i contratti di diritto privato

- [1] I contratti di diritto privato a titolo gratuito non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. Fanno eccezione i contratti attribuiti mediante il procedimento di cui al successivo art. 8 co. 1 lett. a).
- [2] I contratti di diritto privato non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. È ammessa, in quanto non rientrante nel rapporto di parentela o affinità, la partecipazione di soggetti legati da rapporto di coniugio con un soggetto appartenente alle categorie sopra indicate.
- [3] I contratti di diritto privato attribuiti al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo devono essere svolti come incarichi extraistituzionali al di fuori dell'orario di servizio, per un massimo di 60 ore complessive per anno accademico.
- [4] L'impiego del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per le attività didattiche e formative caratterizzanti dei corsi di studio delle aree sanitarie può avere una disciplina differenziata in ragione delle particolari caratteristiche di tali corsi e di quanto disciplinato dal D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dalla L. 30 dicembre 2010 n. 240 e dal protocollo di intesa tra Regione Lazio e Ateneo sottoscritto in data 23 maggio 2017. In particolare, a essi non si applica il limite di 60 ore di cui al precedente co. 3.
- [5] Per l'attribuzione di contratti di diritto privato agli assegnisti di ricerca dell'Ateneo valgono le limitazioni di cui all'art. 13 co. 4 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, e precisamente la necessità che l'impegno didattico non interferisca con la realizzazione del progetto di ricerca e non superi le 60 ore complessive per anno accademico.
- [6] I contratti di diritto privato con dottorandi di ricerca dell'Ateneo possono riguardare solo attività didattica integrativa, non superare il limite delle 40 ore complessive per ciascun anno accademico e, per i dottorandi con borsa, essere solo a titolo gratuito. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale purché coperti da assicurazione personale e autorizzati dalla direzione sanitaria competente.

Art. 5 – Autorizzazioni

- [1] Per gli incarichi di docenza attribuiti al personale docente interno all'Ateneo da un Dipartimento diverso da quello di afferenza, l'autorizzazione del Dipartimento di appartenenza è richiesta tanto per il personale a tempo pieno quanto per quello a tempo definito.
- [2] Per i docenti dell'Ateneo, l'autorizzazione di cui al comma precedente è necessaria anche quando l'incarico di docenza sia attribuito da altro ente. In tal caso, si applicano le regole del Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti.
- [3] Per gli incarichi di docenza attribuiti al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo vi è l'obbligo di comunicazione a cura del dipendente al Direttore del Dipartimento di afferenza e alla Direzione V – Gestione del Personale e Sistemi Operativi di Gestione.
- [4] Per gli incarichi di docenza attribuiti al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, la necessità o meno dell'autorizzazione per attività di docenza extraistituzionale dipende dalle regole dell'ente di appartenenza.
- [5] Per gli incarichi di docenza attribuiti agli assegnisti di ricerca dell'Ateneo è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento presso cui svolgono l'attività di ricerca.
- [6] Per gli incarichi di docenza attribuiti ai dottorandi di ricerca è necessaria l'autorizzazione del

Collegio dei docenti del Dottorato.

Capo III - Procedimenti per le attribuzioni degli incarichi

Art. 6 - Ordine dei procedimenti

- [1] Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di docenza occorre innanzi tutto verificare la disponibilità dei docenti interni al Dipartimento interessato.
- [2] In assenza di una disponibilità interna al Dipartimento, è possibile procedere a una verifica di disponibilità interne all'Ateneo, le cui forme sono decise dal Dipartimento interessato. Con delibera motivata, il Dipartimento può riservare l'incarico a una o più fasce di docenza.
- [3] In assenza di una disponibilità interna all'Ateneo, coerente con la limitazione alla fascia di docenza eventualmente indicata, è possibile procedere a un bando di incarico per supplenza. Con delibera motivata, il Dipartimento può riservare l'incarico a una o più fasce di docenza.
- [4] Nel caso in cui, all'esito del bando di incarico per supplenza, non sia stato attribuito la docenza, è possibile procedere a un bando di incarico mediante contratto di diritto privato.

Art. 7 - Procedimento per l'individuazione e la nomina di docenti esterni all'Ateneo

- [1] Nel caso in cui non sia stato possibile attribuire l'incarico a docenti interni all'Ateneo, il Dipartimento interessato, con delibera che giustifichi il ricorso agli incarichi per supplenza o mediante contratti di diritto privato, indice a mezzo di bandi le procedure di selezione pubblica per gli incarichi secondo l'ordine di cui all'articolo precedente.
- [2] I bandi, ai fini degli obblighi di pubblicità legale, devono essere pubblicati sul sito informatico del Dipartimento interessato e possono essere resi noti anche mediante il sito dell'Ateneo. Per gli affidamenti a titolo oneroso, la pubblicazione del bando è subordinata all'accertamento, da parte dell'amministrazione generale, della sussistenza della copertura finanziaria.
- [3] I bandi devono indicare:
 - a) il corso di studi per cui si bandisce l'incarico;
 - b) la tipologia di incarico: per supplenza o mediante contratto di diritto privato;
 - c) la denominazione dell'insegnamento, del modulo di insegnamento (se previsti nel regolamento didattico del corso di studi), delle attività didattiche integrative;
 - d) il numero di ore di didattica frontale e la precisazione che l'incarico comprende tutte le attività connesse alla docenza;
 - e) l'anno, di regola accademico, di riferimento;
 - f) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
 - g) l'ammontare dell'eventuale compenso (lordo per i contratti e totale spesa per gli affidamenti) e la relativa copertura finanziaria;
 - h) i titoli di ammissione alla selezione;
 - i) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza, che non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Per straordinari motivi d'urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni lavorativi;
 - l) i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum di cui al successivo comma 4;
 - m) il termine entro cui gli interessati devono far pervenire al Direttore del Dipartimento interessato la domanda, corredata dalla documentazione ritenuta utile.
- [4] Ai fini della valutazione comparativa, compiuta dal Dipartimento che conferisce l'incarico, devono essere considerati:
 - a) l'attività didattica e di ricerca già maturata in ambito accademico;
 - b) i titoli di studio e di formazione acquisiti;
 - c) l'attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici della docenza;
 - d) le eventuali pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti della docenza;
 - e) gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum.

- [5] La delibera del Dipartimento è trasmessa agli uffici competenti unitamente alla domanda del soggetto incaricato e, per i soli contratti, al modello informativo debitamente compilato dall'interessato, pubblicando il nominativo del vincitore della selezione sul proprio sito informatico. La restante documentazione è conservata agli atti del Dipartimento medesimo.

Art. 8 - Attribuzione diretta dell'incarico

- [1] L'incarico è attribuito direttamente dal Dipartimento senza necessità delle procedure di cui all'art. 6 co. 2-4 nei seguenti casi:
- a) incarico di docenza non superiore alle 20 ore, conferito direttamente solo se non implica la titolarità di un insegnamento;
 - b) incarico conferito sulla base di convenzioni con università ed enti di ricerca che prevedano la possibilità di utilizzazione dei docenti nella didattica dell'Ateneo;
 - c) incarico di docenza mediante delibera del Dipartimento interessato, con contratto di diritto privato a studiosi o professionisti anche stranieri di chiara fama a fronte dei riconoscimenti scientifici o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale, secondo le procedure di cui all'art. 23 co. 3 L. 30 dicembre 2010 n. 240. Rispetto a tale incarico la delibera deve espressamente dar conto dei riconoscimenti scientifici o professionali.

Capo IV - Disciplina degli incarichi

Art. 9 - Diritti e doveri degli incaricati

- [1] L'attività didattica oggetto di incarico comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni, anche tutte le attività connesse alla docenza in relazione al corso di studi entro cui essa si colloca, nel rispetto dell'organizzazione didattica del Dipartimento interessato. In particolare, essa comprende la partecipazione a esami di profitto e di laurea, attività di ricevimento, assistenza, tutorato e orientamento a favore degli studenti, ed eventualmente l'organizzazione e la realizzazione di esercitazioni e seminari.
- [2] Gli incaricati sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che sono sottoposte a valutazione degli studenti frequentanti, nonché a compilare il 'Registro per il conferimento degli incarichi di insegnamento' che è vistato dal Direttore del Dipartimento o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Preside, e conservato agli atti dell'ufficio interessato.
- [3] Gli incaricati di attività didattiche sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare dell'insegnamento.
- [4] Gli incaricati in discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche sulla base di convenzioni sono ammessi, secondo le modalità previste nelle convenzioni stesse, alla frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento delle attività oggetto di incarico, ivi compresi i dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
- [5] L'attribuzione di un incarico di docenza non dà titolo all'utilizzazione di fondi di ricerca né di spazi dell'Ateneo se non, in quest'ultimo caso, nei limiti delle concessioni operate dal Dipartimento nei cui corsi si svolge l'attività didattica.
- [6] L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi del presente articolo è motivo di risoluzione di diritto dell'incarico da parte dell'Ateneo e, nei casi in cui ciò sia ammesso, può essere oggetto di procedimento disciplinare.

Art. 10 - Durata degli incarichi e rinnovi

- [1] Gli incarichi di docenza hanno durata annuale, di regola riferita all'anno accademico, e possono essere rinnovati, previa valutazione dell'attività svolta e dell'osservanza dei doveri di cui al precedente art. 9, su proposta del Dipartimento interessato, senza necessità di avviare una procedura selettiva.

- [2] La durata complessiva dell'incarico non può eccedere, in assenza di nuova procedura selettiva, i cinque anni.

Art. 11 - Trattamento economico

- [1] Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi di docenza per supplenza di cui all'art. 3 co. 2, previa disponibilità di stanziamenti all'uopo allocati in bilancio o di stanziamenti allocati per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, è subordinato:
- a) per i professori di I e II fascia, al superamento del regime di impegno normativamente previsto in relazione all'opzione di tempo pieno (350 ore) o tempo definito (250 ore);
 - b) per i ricercatori di ruolo, al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 6 L. 30 dicembre 2010 n. 240.
- [2] Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di diritto privato, a eccezione dei contratti conferiti per chiara fama di cui al precedente art. 8 co. 1 lett. c) è determinato secondo i criteri definiti con il decreto interministeriale del Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2011, in attuazione dell'art. 23 co. 2 L. 30 dicembre 2010 n. 240.
- [3] La corresponsione del compenso è subordinata al rilascio, da parte del Direttore del Dipartimento o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del Preside, della dichiarazione di regolare svolgimento dell'insegnamento, dietro consegna allo stesso del 'Registro degli incarichi di insegnamento' debitamente compilato e firmato. Qualora le ore di docenza svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte.

Art. 12 - Norme finali

- [1] Ai contratti di diritto privato di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni dell'art. 2 co. 26 ss. L. 8 agosto 1995 n. 335.
- [2] L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi da destinare ai titolari degli incarichi.
- [3] Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 e comunque dalla data di registrazione del D.R. di emanazione.